ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTIRI DI CIVITELLA

Via G. Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana
(AR)C.F. 80010080515 Tel. 0575497215
Sito web: *www. icmartiridicivitella.edu.it*
MAIL: aric81000g@istruzione.it – aric81000g@pec.istruzione.it

Regolamento di Istituto

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 124 del 20/05/2026

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la legge n. 449/97 che all'art. 43 recita "le pubbliche amministrazioni al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni."

VISTO il D.I. n. 129/2018 relativo al " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", che all'art. 45 c. 2 lettera b) sancisce: "Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola";

VISTO il D.I. n. 129/2018 relativo al *"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica"* che all'art. 43, c.1 sancisce: "Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente";

VISTO che al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione; formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto.

ART. 1 – DEFINIZIONE

L'Istituto Comprensivo "Martiri di Civitella" può ricorrere a contratti di sponsorizzazione al fine di sostenere e qualificare l'offerta formativa, favorire l'innovazione organizzativa e didattica e valorizzare le risorse disponibili.
Progetti, iniziative e attività promosse dall'Istituto, realizzati sotto la responsabilità del personale scolastico, possono essere sostenuti, anche parzialmente, da soggetti esterni pubblici o privati attraverso forme di sponsorizzazione.
Per contratto di sponsorizzazione si intende un accordo a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione scolastica consente a un soggetto terzo (sponsor) forme di visibilità del proprio nome, logo o marchio su spazi o strumenti di comunicazione individuati, a fronte dell'erogazione di un contributo economico o della fornitura di beni o servizi.

ART. 2 – OGGETTO

Le sponsorizzazioni devono essere coerenti con le finalità educative e istituzionali dell'Istituto e conformi alla normativa vigente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Possono costituire oggetto di sponsorizzazione, a titolo esemplificativo:

- contributi economici destinati al sostegno di progetti e attività dell'Istituto;
- realizzazione e supporto di iniziative didattiche, culturali, artistiche e formative;
- attività laboratoriali, progetti educativi e percorsi di ampliamento dell'offerta formativa;
- fornitura di materiali, attrezzature e strumenti didattici, tecnico-scientifici o specialistici;
- allestimento, riqualificazione e manutenzione di ambienti e spazi destinati alle attività scolastiche;
- iniziative di carattere sportivo, motorio e ricreativo, comprese manifestazioni ed eventi;
- supporto alla realizzazione di attività editoriali e di comunicazione dell'Istituto (es. materiali informativi, strumenti digitali, sito web);
- interventi a favore dell'inclusione e del supporto agli alunni con bisogni educativi specifici, limitatamente alla fornitura di beni o servizi strumentali;
- contributi per il miglioramento degli ambienti scolastici e delle dotazioni;
- fornitura di beni di consumo e materiali necessari al funzionamento didattico e amministrativo.

Possono inoltre essere oggetto di sponsorizzazione ulteriori attività o iniziative ritenute coerenti con le finalità dell'Istituto, previa valutazione e approvazione degli organi competenti.
Le risorse derivanti da sponsorizzazioni sono iscritte nel Programma Annuale in appositi capitoli di entrata e utilizzate esclusivamente per le finalità previste nei relativi contratti.

.

ART. 3 – FINALITÀ E INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR

Le attività e le finalità dei soggetti sponsor devono essere coerenti con i valori educativi e istituzionali dell'Istituto e rispettare la normativa vigente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Nell'individuazione degli sponsor, l'Istituto privilegia soggetti pubblici o privati che dimostrino attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'educazione, dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché della promozione culturale e sociale.
I contratti di sponsorizzazione devono in ogni caso garantire:

- il rispetto della dignità, dell'autonomia e dell'identità educativa della scuola;
- l'assenza di vincoli o obblighi, diretti o indiretti, a carico degli alunni e delle famiglie, in particolare rispetto all'acquisto di beni o servizi;
- la coerenza tra l'attività dello sponsor e le finalità istituzionali dell'Istituto;
- l'assenza di conflitti di interesse.

Le iniziative oggetto di sponsorizzazione devono essere orientate al miglioramento dell'offerta formativa, all'arricchimento delle attività educative e alla valorizzazione delle risorse della scuola.
È fatto divieto di comunicare allo sponsor dati personali relativi ad alunni, famiglie o personale scolastico. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 4 – SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la qualità di sponsor soggetti pubblici o privati, quali:

- persone fisiche;
- imprese individuali, società, cooperative e consorzi;
- enti, fondazioni e associazioni, anche prive di scopo di lucro.

Resta ferma la necessità che l'attività dello sponsor sia compatibile con i valori educativi e le finalità istituzionali della scuola.

ART. 5 – CONTRIBUTI ECONOMICI

Lo sponsor può sostenere le iniziative dell'Istituto mediante contributi economici da versare direttamente alla scuola, secondo le modalità definite nel contratto.
Per una medesima iniziativa possono essere coinvolti più sponsor.

Le risorse acquisite sono iscritte nel Programma Annuale e destinate esclusivamente alla realizzazione delle attività previste, nel rispetto delle competenze degli organi scolastici.

ART. 6 – FORNITURA DI BENI E SERVIZI

I soggetti esterni possono contribuire alle attività dell'Istituto mediante la fornitura gratuita di beni o servizi.
L'Istituto valuta l'idoneità e l'utilità della proposta, verificandone la coerenza con le finalità educative e l'interesse pubblico, e ne dispone l'eventuale accettazione.
Le eventuali forme di visibilità concesse allo sponsor sono definite nel contratto.

ART. 7 – COMPARTECIPAZIONE A INIZIATIVE

Lo sponsor può sostenere specifiche attività o progetti dell'Istituto anche attraverso la copertura diretta di spese connesse alla loro realizzazione.
L'Istituto, valutata la proposta sotto il profilo educativo e organizzativo, ne dispone l'eventuale accoglimento e definisce le modalità di visibilità riconosciute allo sponsor.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'ISTITUTO E FORME DI VISIBILITÀ

A fronte dei contributi ricevuti, l'Istituto può riconoscere allo sponsor forme di visibilità, nel rispetto della funzione educativa della scuola e in misura proporzionata al contributo.
Le forme di visibilità possono comprendere, a titolo esemplificativo:

- inserimento del nome, logo o marchio dello sponsor nei materiali informativi relativi all'iniziativa;
- pubblicazione sul sito istituzionale;
- indicazione dello sponsor su beni o strumenti oggetto della sponsorizzazione;
- eventuale presenza in spazi informativi dedicati.

Non è consentita la distribuzione diretta agli alunni di materiale pubblicitario né l'organizzazione di attività promozionali rivolte agli studenti.
Le modalità specifiche sono definite nel contratto.
Gli eventuali oneri fiscali e amministrativi connessi alla pubblicità sono a carico dello sponsor, secondo la normativa vigente.

ART. 9 – LIMITI E CONDIZIONI DELLA SPONSORIZZAZIONE

L'Istituto si riserva la facoltà di non accettare proposte di sponsorizzazione che risultino non coerenti con i propri valori educativi, con la propria immagine istituzionale o con l'interesse pubblico perseguito.
Non sono in ogni caso ammesse sponsorizzazioni:

- in presenza di conflitto di interesse tra l'attività dello sponsor e quella dell'Istituto;
- qualora possano arrecare pregiudizio, anche sotto il profilo etico o reputazionale, all'immagine della scuola;
- che prevedano messaggi o contenuti non compatibili con le finalità educative, ovvero offensivi, discriminatori o contrari ai principi di inclusione e rispetto della persona;
- che comportino, anche indirettamente, obblighi o oneri a carico degli alunni o delle famiglie.

Il personale scolastico si astiene dal proporre o favorire sponsorizzazioni in situazioni di potenziale interesse personale.
La durata dei contratti di sponsorizzazione è definita nel singolo accordo, in relazione alla natura dell'iniziativa, ed è eventualmente rinnovabile.

ART. 10 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR

L'individuazione dello sponsor può avvenire attraverso:

- proposte spontanee da parte di soggetti interessati;
- avvisi pubblici per la raccolta di manifestazioni di interesse;

- confronto tra più proposte, ove ritenuto opportuno.

L'Istituto valuta le proposte sulla base di:

- coerenza con le finalità educative;
- qualità e utilità del contributo;
- affidabilità del soggetto proponente.

La decisione di procedere alla stipula è assunta nel rispetto delle competenze degli organi scolastici e delle disposizioni in materia di attività negoziale.
In ogni caso, i rapporti devono essere improntati a correttezza, trasparenza e rispetto della dignità della scuola, senza determinare vincoli o obblighi per gli alunni e le famiglie.

ART. 11 – STIPULA, ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il rapporto di sponsorizzazione è formalizzato mediante contratto scritto, nel quale sono definiti:

- oggetto e finalità;
- durata;
- obblighi delle parti;
- eventuale contributo economico o prestazione in beni o servizi;
- modalità di visibilità riconosciute allo sponsor;
- clausole di tutela e risoluzione.

I contributi economici sono versati secondo le modalità stabilite nel contratto, di norma tramite bonifico sul conto dell'Istituto.
In caso di inadempimento da parte dello sponsor, l'Istituto può disporre la risoluzione del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto a risarcimenti o pretese da parte dello stesso.
L'Istituto può inoltre recedere dal contratto qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico o situazioni incompatibili con le finalità educative.

ART. 12 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. assicurano il monitoraggio delle attività di sponsorizzazione, verificando la corretta attuazione dei contratti e la coerenza con le finalità istituzionali.
Le sponsorizzazioni possono essere oggetto di verifica da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti sotto il profilo tecnico, qualitativo ed economico.
Eventuali difformità o inadempienze sono tempestivamente contestate allo sponsor secondo le modalità previste nel contratto.

ART. 13 – GESTIONE OPERATIVA

La gestione amministrativa, contrattuale e organizzativa delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni vigenti.
Il Consiglio di Istituto è informato periodicamente in merito alle sponsorizzazioni attivate.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

L'Istituto risponde esclusivamente delle attività direttamente organizzate e gestite nell'ambito delle proprie competenze.
Restano in capo allo sponsor le responsabilità civili e penali connesse alle attività, ai beni o ai servizi dallo stesso forniti o realizzati.

ART. 15 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente.
La stipula di contratti di sponsorizzazione non comporta in alcun caso la comunicazione allo sponsor di dati personali relativi ad alunni, famiglie o personale scolastico.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento:

- costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto come appendice 1);
- è pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale;
- entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

ALLEGATI

- Allegato 1 – Modello di contratto di sponsorizzazione
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva/autocertificazione dello sponsor

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (Modello /tipo)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____con sede in Via _____n. _____, nella persona del legale rappresentante _____ , nato a _____, il cod. fisc. _____, di seguito denominata "sponsor";

E

l'Istituto _____rappresentato legalmente da ....., sito in _____C.F di seguito denominato "soggetto sponsorizzato";

PREMESSO:

- che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) il progetto "…….." e previsto nel Programma Annuale un'iniziativa/attività..... ;
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda;
- che all'Istituto sono note le finalità dell'attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall'Istituto stesso;
- che sono stati fissati dal Consiglio d'Istituto, mediante delibera n _____, i criteri e i limiti per procedere ad accordi di sponsorizzazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D.I. 129/2018 e disciplinato dal correlato regolamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto della sponsorizzazione

Il presente contratto di sponsorizzazione si riferisce alla realizzazione della seguente attività, inerente al Progetto *"…....."* inserito nel PTOF per il triennio di riferimento e nel P.A. dell'esercizio finanziario…….

ART.2 Obblighi dell'Istituzione scolastica

L'Istituzione scolastica si obbliga:

- a realizzare nel periodo [inserire il periodo] la seguente iniziativa/attività/progetto [iniziativa/attività/progetto] come previsto nel P.T.O.F. e/o nel programma annuale;
- a inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione del progetto e/o sui volantini a cura dello sponsor ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello Sponsor, il nome dello Sponsor e le
- seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica..... e
- a consentire l'inserimento degli stessi dati e dicitura sulla fornitura oggetto della sponsorizzazione;
- a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, anche mediante pubblicazione di specifica nota informativa sul sito web scolastico;
- a pubblicizzare lo sponsor anche mediante la diffusione, in occasione dell'evento sponsorizzato,

delle brochure, dei manifesti e dei volantini che lo sponsor stesso metterà allo scopo a disposizione della scuola.

Art.3 Obblighi dello sponsor.

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Istituzione Scolastica:
- un corrispettivo/finanziamento globale di € [importo] nel modo seguente: [modalità].
(Oppure: lo Sponsor realizzerà per tali prestazioni l'allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi e attrezzature per le attività didattiche con annessa fornitura di materiale specifico per
[laboratorio di informatica, e/o laboratorio di arte e immagine, e/o laboratorio musicale, e/o laboratorio intercultura, e/o laboratorio diversamente abili, e/o laboratorio di scienze naturali, e/o nuovi laboratori, e/o palestra, e/o biblioteca; materiale per la gestione delle attività amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax, ecc.), e/o per la gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, carta fotocopie, ecc.]).
(Oppure: Lo Sponsor realizzerà [altre opzioni]).
Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Art.4 Facoltà di recesso

A norma dell'art. 1373 cod. civ. l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo che rechi pregiudizio alla corretta e funzionale realizzazione dell'attività o del progetto sponsorizzato, ovvero, danno di immagine all'istituzione scolastica. Lo sponsor ha diritto di recedere dal contratto qualora le richieste dell'Istituzione Scolastica si discostino da quanto disciplinato dal presente atto.

Art. 5 Risoluzione del contratto

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni, come sopra specificato, con preavviso scritto di gg. 30 a mezzo di raccomandata a.r., ovvero, inoltro via pec, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'istituzione scolastica ed a spese dello Sponsor. Con le stesse modalità lo sponsor potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui si verifichi la circostanza descritta nel secondo capoverso.

In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione scolastica. Il mancato pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

Art. 6 Diritto d'uso dell'immagine

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

Art.7 Pubblicità

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione. La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.

Art. 8 Limiti di responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Nell'ambito delle sue attività relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti – lo Sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola all'approvazione del Dirigente Scolastico.

Art. 9 Clausola di non esclusività

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime ad una singola iniziativa o attività prevista nel Ptof della scuola.

Art. 10 Esecutività

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore.

Art.11 Durata

Il presente contratto avrà efficacia dal …… al ……

Art.12 Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'istituzione scolastica esclude la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.

Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art.13 Trattamento fiscale

Le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente contratto fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell'autonomia scolastica.

Art. 14 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Catanzaro. Spese ed oneri fiscali: sono a carico dello Sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art.15 Disposizioni finali

Spese e oneri fiscali sono a carico dello sponsor, come tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, qualora le stesse si dovessero rendere necessarie. Restano ugualmente a carico dello sponsor tutti gli oneri fiscali, retributivi e contributivi da corrispondere in relazione all'attività di sponsorizzazione svolta, qualora previsto dalla normativa vigente. Il presente atto è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica.

Il presente atto, stipulato nell'interesse delle parti, redatto in carta semplice e sottoscritto in data___ /_____/___, potrà essere successivamente integrato e/o modificato a causa di sopravvenute esigenze previo accordo tra le parti e sempre nella stessa forma scritta.
Per presa visione e accettazione delle clausole contrattuali Luogo e data, _____
lo Sponsor _____
Il Legale Rappresentante _____

Il presente atto, perfezionato con protocollo, timbro e firma del legale rappresentante dell'istituzione scolastica sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica dello sponsor di seguito indicato:

_____

ALLEGATO n. 1 - AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGATA AL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PROT. N._____DEL _____

Il/lasottoscritto/a..... nato/a ……il……. residente ……..via……n……..cap…….. CF…… in qualità di (1) .....

della ditta ..... con sede legale a……via…….. ……..n……

cap…….CF……P.IVA…….

N° posizione INPS ……..

P.C.I. …… N°posizione INAIL ……..

CCNL applicato settore: ……

Dichiara e autocertifica (1)

- L'esistenza di intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che configgano in alcun modo con l'utenza della scuola;
- l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia:
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Assume a proprio carico

- tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
- ogni richiesta di danni provenienti da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte.

Luogo e data _____

Firma Dichiarante/i _____

Allegare: copia documento identità del/i dichiarante/i

(1) nel caso di persone giuridiche, le autocertificazioni anzidette devono essere riferite a tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza, attestando il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. (2) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.